



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO PIETRO ANTONIO STROZZI



Sede di Palidano - Strada Begozzo, 9 - Gonzaga (MN) - tel. 0376-536341 - fax. 0376-522174
Sede di Mantova - Via dei Toscani, 3 - 46100 Mantova (MN) - tel. 0376-384929 - fax. 0376-381474
Sede di San Benedetto Po - Via Villa Garibaldi, 137 - 46027 San Benedetto Po (MN) - tel. 0376-615311 - fax. 0376-620827
online: www.isstrozzi.gov.it - mail: istituto@isstrozzi.gov.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI

VISTO il D.I. n. 44/2001 in particolare gli art. 33 e 34 riguardanti rispettivamente, interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e contratti;

CONSIDERATO che l'attività negoziale prevista dall'art. 31 e 32 del D.I.44/2001 è di competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto;

VISTA la circolare Prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 e relativi allegati con cui si forniscono alle Istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti europei chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e dal PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il "Codice degli Appalti"), dell'art. 267, comma 10 del DPR 207/2010 (il "Regolamento di Attuazione"), e dell'articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (il "Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche");

CONSIDERATA l'estrema rilevanza che la materia degli appalti riveste a livello comunitario;

CONSIDERATO che il rispetto della disciplina afferente le procedure di evidenza pubblica, ai fini della selezione del soggetto al quale affidare l'appalto, forma oggetto di costante controllo da parte degli organismi comunitari e le Autorità nazionali sono chiamate a garantire la corretta gestione degli appalti;

CONSIDERATO che la non corretta applicazione della normativa in materia di appalti comporta la totale inammissibilità della spesa dei relativi progetti;

VISTO l'art. 2 del D.L.vo 163/2006 - Principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

VISTO l'art. 125, comma 12 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 ("Codice dei Contratti Pubblici") che prevede la tenuta da parte delle stazioni appaltanti di un Albo Fornitori con la finalità di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt., 38, 39, 41, 42 e 43 del Codice;

VISTO l'art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che prevede che i lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00, possono essere affidati mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATA la necessità di rendere operativa la norma de quo e quindi di procedere alla formazione di elenchi di fornitori e di imprese di fiducia che possano accedere alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori servizi e forniture sottosoglia comunitaria;

CONSIDERATO che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei fornitori idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELIBERA

il presente

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DEI FORNITORI

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione albo annuale.

È istituito presso l'Istituzione scolastica IS Strozzi di Palidano l'Albo annuale dei Fornitori ai sensi dell'art. 125, comma 12 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 ("Codice dei

Contratti Pubblici”).

Art. 2 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina la tenuta dell'Albo Fornitori previsto dall'art. 125 c. 12 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” con la finalità di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 38, 39, 41, 42 e 43 del Codice.
2. La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti.
3. L'iscrizione di un operatore economico nell'Albo costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi, forniture da parte dell'IS Strozzi.
4. Resta ferma la facoltà dell' Istituzione scolastica, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'albo nella Sezione pertinente.

Art. 3 – Campo di applicazione

L'Albo dei fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi.

Art. 4– Responsabile dell'Albo Fornitori

La responsabilità della tenuta dell'Albo fornitori è in capo al DSGA attraverso un responsabile del procedimento appositamente designato, aggiornato ogni due mesi.

Art. 5- Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Albo fornitori o, per le finalità dichiarate all'art. 3 del presente Regolamento. La scuola tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze di iscrizione all'Albo annuale Fornitori tenendo conto dei legittimi interessi della Ditta/Società relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/03.
2. I dati acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative. Le modalità di trattamento possono prevedere l'utilizzo di elaboratori elettronici e potranno essere trattati in modo automatico ed automatizzato.
3. Titolare del trattamento dei dati è il DSGA cui sono demandati i poteri e le responsabilità dei processi e degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali che li esercita in qualità di Responsabile del trattamento.

PARTE SECONDA – GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Art. 6- Requisiti per l'iscrizione

1. Per essere iscritti all'Albo dei fornitori e delle ditte di fiducia dell' Istituzione scolastica, occorre:
 - a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006. Le imprese istanti devono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445;
 - b) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 163/2006 comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente in corso di validità – completo delle diciture fallimentare ed antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 e s.m.i., e dal quale risulti l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo;
 - c) Essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 163/2006 comprovata attraverso la presentazione di dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d. P. R. 28 dicembre 2000 n° 445 concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture realizzati negli ultimi tre esercizi;
 - d) Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del D.lgs. n.163/2006 comprovata attraverso la presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. Le imprese istanti dovranno altresì indicare il numero medio annuo dei dipendenti e dei tecnici di cui si siano avvalse negli ultimi tre anni;
 - e) Operare in ottemperanza a determinate norme di garanzia della qualità così come previsto dall'art. 43 del D.lgs. n. 163/2006. A tal fine le imprese istanti produrranno copia della certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001: 2008 o altra equivalente, rilasciata da organismi accreditati ed in corso di validità;

f) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia. A tal fine le imprese istanti dovranno produrre documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante l'adempimento degli obblighi derivanti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi da parte dell'impresa in corso di validità;

g) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Art. 7 – Struttura dell'Albo fornitori e categorie

1. L'Albo fornitori è strutturato in sezioni suddivise in categorie merceologiche identificate per descrizione del prodotto/servizio;

2. La prima sezione dell'Albo relativa **a fornitori di beni**, è suddivisa nelle seguenti categorie:

- a. Materiali di edilizia in genere e ferramenta;
- b. Cartoleria, cancelleria ed articoli per uffici;
- c. Tipografia;
- d. Hardware e software;
- e. Libri;
- f. Agenzia di viaggi - Servizio autobus – Alberghi - Ristorazione
- g. Articoli sanitari e produttivi per pulizia (detergenti, disinfettanti, ecc.)
- h. Arredi
- i. Prodotti per l'agricoltura
- l. Carburanti e derivati dal petrolio per locomozione e trazione

3. La seconda sezione dell'Albo relativa ai **fornitori di servizi**, è suddivisa nelle seguenti categorie:

- a. servizi di assistenza software e hardware
- b. servizi di smaltimento rifiuti
- c. servizi di manutenzione e assistenza autoveicoli
- d. servizi di assistenza e manutenzione impianti elettrici
- e. servizi di assistenza e manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento
- f. servizi di assistenza e manutenzione impianti igienico-sanitari
- g. servizi di assistenza e manutenzione macchinari;

4. L'elenco delle categorie precedenti può essere integrato con atto motivato della Giunta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 8 - Presentazione delle istanze

L'iscrizione richiesta per una o più categorie merceologiche dovrà essere effettuata utilizzando il modello di richiesta allegato al presente Regolamento (Allegato 1) e pervenire tramite il seguente indirizzo IS Strozzi – via Villa Begozzo, 9, 46023 Palidano di Gonzaga (Mantova) o agli indirizzi mail: mnis013006@istruzione.it oppure mnis013006@pec.istruzione.it

SI AVVERTE CHE:

1) Resta ferma la facoltà dell'Istituto di interpellare per le procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Albo o fornitori ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali per forniture di servizi o lavori di particolare natura;

2) L'inclusione dell'impresa nell'Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche forniture e servizi e l'Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti della ditta stessa.

L'albo può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D.Lgs.163/2006.

Per essere iscritti all'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell'Istituzione scolastica occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativo al settore per il quale si chiede l'iscrizione;
- Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia)
- Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
- Non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
- Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

- Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, e non avere in corso alcune delle procedure suddette;
- Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori.

3) Le Ditte iscritte dovranno tempestivamente comunicare, anche a mezzo fax, l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione.

4) All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo attribuito dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni;

5) Si procederà alla cancellazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, ecc.)

6) L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate.

7) In presenza di un numero elevato di ditte iscritte all'albo per la medesima categoria merceologica la scelta di quelle da interpellare avverrà in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Esecutiva o dalla Commissione acquisti.

8) Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate.

3. I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Art. 9 - Causa di mancata iscrizione

Sono causa di mancata iscrizione all'Albo:

- a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- b) l'accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi relazione all'esigenze dell'Ente;
- c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;
- d) aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere ampiamente documentata e comprovata.

Art.10 - Pubblicazione

1. L'Albo, divenuta esecutiva la deliberazione di cui all'art. 11, è pubblicato sul sito della Scuola nella sezione "Albo Fornitori".

2. L'Albo fornitori sarà istituito a partire dal 01/01/2015 e sarà rinnovato con cadenza annuale entro il 28 dicembre di ogni anno.

3. Ogni anno le ditte iscritte dovranno riproporre la propria iscrizione. Tale attività deve essere compiuta dal 1° dicembre al 28 dicembre di ogni anno, presentando tramite posta elettronica all'indirizzo mnis013006@istruzione.it oppure mnis013006@pec.istruzione.it apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti. La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente punto comporterà l'automatica cancellazione dall'Albo.

Art.11 - Utilizzazione dell'Albo

1. L'albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dai precedenti artt. e con le modalità operative di cui ai seguenti commi.

2. Con riferimento a ciascuna categoria l'Istituto provvederà alla consultazione di almeno tre o cinque operatori economici, a seconda dell'importo di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori da invitare a gara saranno individuati tramite sorteggio pubblico.

3. L'Istituto non ha l'obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all'elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

Art. 12 - Sospensione

1. L'Efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa qualora a carico della Ditta si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;

- b) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 11 a carico del titolare, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in ogni altro tipo di società;
- c) la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione delle forniture;
- d) la ditta abbia commesso violazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

Art. 13 - Cancellazione

1. Sono cancellate dall'Albo le Ditte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
 - b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'Albo;
 - c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
 - d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 6 del presente regolamento;
 - e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
 - f) qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
 - g) mancata risposta, anche per una sola volta, all'interpello della scuola in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio all'invito scritto. La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione della Ditta all'Albo;
 - h) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla ditta iscritta.
2. Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.

Art. 14 - Procedura sanzionatoria ed effetti

1. I provvedimenti di cui agli artt. 14 e 15 dovranno essere preceduti dalla comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.
2. Le ditte cancellate dall'Albo non vi potranno essere reinserite prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del relativo provvedimento di cancellazione.

Art. 15 - Obblighi per le Ditte

Le ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione.

Art. 16 - Mercato elettronico

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e/o servizi in economia mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito da Consip S.p.A. ovvero da altri enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa.